


# Statuti Generali

del



Supernus Ordo Equester Templi  
Poveri Cavalieri di Cristo

*Dichiarazione*

*L'Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo raccoglie l'eredità del Supernus Ordo Equester Templi - nato dalla scissione dei Cavalieri di lingua italiana dall'Ordine "dei Templari Francesi" a seguito della mancanza di una Gran Maestranza di comprovata e legittima discendenza dal Duca Louis Hercule Timoléon de Cossé Brissac (1734-1792), ultimo Gran Maestro dell'Ordine risvegliato dal Duca Philippe di Borbone-Orléan – e dell'Associazione Privata di Fedeli denominata Poveri Cavalieri di Cristo.*

## Titolo I

### Dell'Ordine, delle sue giurisdizioni territoriali e dei suoi scopi

Art.1 - L'Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio, stabilito in Italia fin dal 1815, è Sovrano nelle sue decisioni e deliberazioni (fatto salvo il rispetto delle Leggi dello Stato).

Art.2 - L'Ordine trae la sua origine e discende direttamente dall'Ordine dei Templari francesi che si adunarono nel 1705 sotto la maestranza di Filippo d'Orleans, Reggente di Francia.

Art.3 – Scopo principale dell'Ordine è di valorizzare, continuare e tramandare al presente come in avvenire l'amor di Patria e la Fede di Cristo, nonché i gloriosi ricordi degli eroici Cavalieri Templari associati nella Regola di San Bernardo per difendere il Santo Sepolcro. Ciò nello stretto rispetto e nel solco della Tradizione. L'Ordine si propone altresì di favorire gli Studi Tradizionali e quelli storici, araldici, cavallereschi e promuovere nei limiti delle proprie possibilità opere di beneficenza.

## TITOLO II - Degli appartenenti all'Ordine.

Art.4 - Nell'Ordine si distinguono due classi di appartenenza: di Giustizia e di Grazia, i cui membri si dividono nei seguenti gradi:

Scudiero (Armiger),

Novizio/a (Novitius/a),

Dama e Cavaliere di Giustizia (Domina e Miles Iustitiae),

Dama e Cavaliere di Grazia (Domina e Miles Gratiae),

Dama di Commenda e Commandeur (Domina Comendae ed Eques),

Dama di Commenda e Commandeur con placca (Domina Comendae ed Eques cum phaleris),

Dama e Cavaliere di Gran Croce (Domina ed Eques Magnae Crucis).

Possono essere ammessi all'Ordine, accolti inizialmente in qualità di Novizio nelle suddette classi, tutti coloro che, desiderando farne parte ed avendo raggiunto (salvo gli Scudieri) la maggiore età (18 anni), posseggono i particolari requisiti e accettino determinati obblighi.

Art.5 - Requisiti indispensabili e fondamentali, ma non sufficienti per il ricevimento nell'Ordine, sono i seguenti:

- a) Assoluta e indiscussa moralità; appartenenza alla Religione Cristiana ed alla fede di Cristo, completa dedizione alla Patria e sentito rispetto per le Leggi dello Stato ed ai civici doveri. Ciò deve essere universalmente noto, o provato, attraverso curriculum vitae debitamente documentato.
- b) Presentare domanda di ricevimento, allegando i seguenti documenti: certificato di buona condotta, certificato penale, titolo di studio o dichiarazione equipollente, foglio di congedo (per chi ha prestato servizio militare), dichiarazione (per i militari in servizio), curriculum vitae documentato.
- c) La domanda dovrà essere controfirmata da un Cavaliere Presentatore che si assume la responsabilità di quanto è necessario eseguire per assistere il richiedente fino ad avvenuto ricevimento, od al rigetto della domanda.
- d) Accettare di sottostare alle disposizioni del presente Statuto ed a quelle dei Regolamenti interni dell'Ordine; versare le tasse di iscrizione e prendere impegno di corrispondere regolarmente le quote associative ed eventualmente quelle conseguenti alla richiesta di

documenti, diplomi, dichiarazioni, distintivi, etc. ... ; impegnarsi a partecipare alle Riunioni Solenni ed a contribuire, proporzionalmente, alla costituzione dei fondi che l'Ordine decidesse di raccogliere e stanziare a scopo di studio o per opere di beneficenza.

Art.6 - Sono ammessi alla classe di Cavaliere di Giustizia tutti coloro che, soddisfacendo i requisiti di cui al precedente art. 5, siano autori o promotori, o abbiano dato il loro contributo morale o materiale diretto o indiretto, alla difesa della Patria o della Fede di Cristo con atti di valore, o per pubblicazioni, etc. ... , e siano in grado di dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti<sup>1</sup>:

- a) Godimento di autentica od autenticata Nobiltà.
- b) Abbiano militato o militino nelle Forze Armate dello Stato senza alcuna preclusione per la forma di governo che lo abbia diretto durante il loro servizio, o se trattasi di territori di Stati esteri passati sotto la sovranità italiana – o di altro Stato sovrano, con il grado ufficiale e muniti di un diploma di laurea, indipendentemente dalla Facoltà, o di grado superiore a quello di Capitano, se manca il titolo universitario.
- c) Posseggano la decorazione di medaglia d'oro al Valor Militare o Civile, o quella degli Ordini Militari di una Casa Regnante, o di Case Regnanti nel tempo in cui la decorazione fu concessa, o di Stati sovrani.

Art.7 - Possono essere ricevuti nella classe dei Cavalieri di Grazia coloro che soddisfacendo ai requisiti di cui sopra all'art. 5, non rientrino nei requisiti indicati nell'Art.6.

Art.8 – Sono ammessi al grado Novizio rispettivamente nelle due classi, tutti i postulanti le cui domande abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'art. 5, e che abbiano dimostrato – ad insindacabile giudizio dell'Ordine – di possedere particolari doti e qualità in ordine agli studi tradizionali ed a quelli storico-araldici-cavallereschi, alle opere di bontà e di altruismo nonché chi abbia compiuto atti di valore in pace o in guerra (decorati al Valore militare, civile, promossi sul campo o per merito di guerra, benemeriti delle opere di beneficenza etc. ... ).

Sono altresì ricevuti al grado di Novizio, gli Scudieri al compimento del 18° anno di età, che abbiano dimostrato di possedere le qualità per accedere al noviziato.

Art.9 - Possono essere ricevuti nella classe degli Scudieri, i giovani al compimento del 16° anno di età, previa autorizzazione dei genitori. In via eccezionale possono accedere al grado di Scudiero i minori di anni sedici, aventi un genitore o un parente all'interno dell'Ordine che ne dia esplicito assenso.

Art.10 - I Novizi, che al compimento del 21° anno di età, avranno dato prova di essere maturi per il conferimento della qualifica di Cavaliere nelle rispettive classi di Giustizia e Grazia, saranno ricevuti stabilmente nell'Ordine su proposta del Padrino/Madrina.

Art.11 – Sono ricevute nell'Ordine, Dame di Giustizia e di Grazia che, soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5, abbiano particolari attribuzioni nei settori dell'assistenza, della beneficenza e particolarmente nelle opere di pietà a pro dei feriti e degli infermi, o siano decorate di medaglie al Valore Militare o Civile o di onorificenze per motivi riferentisi ai settori suddetti. Il loro ricevimento nelle rispettive classi è deciso, volta per volta, a insindacabile giudizio dell'Ordine.

Art.12 - I Cavalieri di Giustizia e di Grazia (Miles) possono essere insigniti della Gran Croce dell'Ordine (Eques Magnae Crucis), concessa per particolari benemeritenze in seno all'Ordine stesso, nelle due classi.

---

<sup>1</sup> Il seguente articolo ha valore a partire dal riconoscimento ufficiale della Chiesa.

Art.13 - I Cavalieri di Giustizia e di Grazia (Miles) che non abbiano ottenuto la decorazione di cui all'art. 12 per particolari benemerienze, saranno scrutinati in ordine alla loro anzianità, ai loro meriti ed alle loro opere, dopo un periodo di 20 anni di permanenza nell'Ordine.

Art.14 - Il Gran Maestro, il Gran Cappellano ed il Cardinale Patrono dell'Ordine, sono i soli a potersi fregiare della decorazione e del grado di Cavaliere di Gran Collare.

Art.15 - Cessano di appartenere all'Ordine:

- a) I dimissionari.
- b) Gli espulsi per indegnità.
- c) Gli espulsi per altri motivi.
- d) I Novizi che non siano stati giudicati in grado di essere ricevuti Cavalieri e che rifiutino di prolungare il loro noviziato.

Con l'uscita dall'Ordine stabilita per qualunque motivo, si perdono tutte le prerogative, qualifiche etc.

Art.15 bis - La cessazione di appartenenza all'Ordine deve essere convalidato da Decreto a firma del Gran Maestro, e notificato alla persona dalla Segreteria dell'Ordine stesso.

### TITOLO III - Degli Organi direttivi dell'Ordine.

Art.16 - Sono organi di Governo e Direttivi dell'Ordine:

- a) Il Gran Consiglio, presieduto dal Gran Maestro (o suo sostituto) e composto dai Gran Dignitari (Gran Siniscalco, Gran Vicario del Rito, Gran Precettore, Gran Visitatore Generale, Gran Maresciallo, Gran Cancelliere, Gran Refendario, Gran Gonfaloniere, Gran Cerimoniere, Gran Tesoriere, Gran Commendatore, Gran Balivo, Grande Elemosiniere, Gran Priori Nazionali).
- b) Il Gran Convento Magistrale.
- c) Il Capitolo Generale dei Cavalieri e Dame di Gran Croce.
- d) Il Convento Generale dei Cavalieri e Dame del Tempio di Gran Priorato.
- e) La Commissione di controllo del Tesoro dell'Ordine.

Art.16/bis Relativamente all'Art.16 punti b, d): il Gran Convento Magistrale, ordinario o straordinario, ha luogo nella città o regione dove ha sede l'Ordine, a meno che il Gran Maestro o il Gran Priore non decida di far svolgere tale adunanza in altro luogo.

Art.17 - Sono Organi Direttivi periferici dell'Ordine:

- a) Tutti i Priorati regionali che potranno essere costituiti nel territorio dello Stato italiano od all'estero, nel rispetto delle leggi dei singoli paesi.
- b) Tutte le Comanderie che potranno essere costituite nel territorio dello Stato italiano o all'estero, nel rispetto delle leggi dei singoli paesi.

### TITOLO IV - Delle prerogative degli Organi direttivi.

Art.18 - Il titolo di Gran Maestro è conferito a vita mediante successione olografa da un Gran Maestro all'altro. La nomina del nuovo Gran Maestro viene ratificata durante il Capitolo Generale dei Cavalieri e Dame di Gran Croce.

La successione può essere depositata presso la Gran Cancelleria oppure affidata ad un Gran Dignitario; è firmata da tre Ufficiali dell'Ordine. La sua apertura ha luogo 40 giorni dopo la dipartita del Gran Maestro. In caso di più lettere di successione, fa fede quella recante la data più recente.

In mancanza di successione l'elezione del Gran Maestro è di competenza del Capitolo Generale dei Cavalieri e Dame di Gran Croce.

Il Capitolo Generale dei Cavalieri e Dame di Gran Croce provvederà all'elezione del Gran Maestro, scegliendo, a scrutinio segreto, tra gli appartenenti al loro grado. Perché la votazione sia valida è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti al Capitolo Generale.

Durante il periodo di vacanza il Gran Siniscalco gestisce le questioni di ordinaria amministrazione dell'Ordine.

Il Gran Maestro è il Sovrano dell'Ordine. A lui è affidata la conservazione e la continuazione dell'Ordine ed a questo proposito può prendere provvedimenti di emergenza. Agisce per tutte le questioni di ordinaria amministrazione ascoltando il consiglio dei più stretti collaboratori ed ha diritto di rinvio o veto per i provvedimenti di straordinaria amministrazione decisi dagli altri Organi direttivi. Decide sui ricevimenti proposti; nomina i membri del Gran Consiglio e delega loro le rispettive funzioni; rilascia e firma diplomi, patenti, dichiarazione, etc. Decide, ascoltato il parere del Gran Consiglio, gli argomenti di grave importanza. Qualora sia impossibile riunire il Gran Consiglio e si presentino situazioni di "emergenza" il Gran Maestro decide in autonomia, relazionando successivamente al Gran Consiglio quanto operato. Ha in deposito i beni dell'Ordine - avvalendosi della collaborazione del Gran Tesoriere e della Commissione di Controllo del Tesoro - e dell'Archivio - avvalendosi della collaborazione del Gran Cancelliere. Decide ingressi e insediamenti nell'Ordine di nuovi membri durante un Capitolo informando il Gran Consiglio e la commanderia ospitante; assegna le Gran Croci, sceglie i Gran Dignitari e può rimuoverli dalla loro carica; nomina i Priori ed i commendatori, applica le sanzioni disciplinari con diritto di Grazia.

Art.19 - I Gran Dignitari dell'Ordine compongono il Consiglio del Gran Consiglio o Casa del Gran Maestro e ne seguono le disposizioni nei rispettivi settori. I componenti sono:

- a) Gran Siniscalco,
- b) Gran Vicario del Rito,
- c) Gran Maresciallo,
- d) Gran Visitatore Generale,
- e) Gran Precettore,
- f) Gran Cancelliere,
- g) Gran Tesoriere,
- h) Gran Cerimoniere,
- i) Gran Referendario,
- j) Gran Gonfaloniere,
- k) Grande Elemosiniere,
- l) Gran Priori Nazionali,
- m) Gran Balivo,
- n) Gran Commendatore.

Pur confermandosi la posizione gerarchica sono tutti *Pares in dignità*, ma hanno ambiti tra loro differenti, svolgendo funzioni inerenti alla loro qualifica.

Art.20 - Il Capitolo Generale dei Cavalieri e Dame di Gran Croce, detto per brevità Capitolo Generale è composto dal Gran Maestro (o suo Delegato) che lo presiede; dai Gran Dignitari, dai Gran Priori, e da tutti gli insigniti della Gran Croce dell'Ordine.

Il Capitolo Generale consiglia il Gran Maestro, le cui decisioni sono vincolanti su tutti i provvedimenti di straordinaria amministrazione decisi nel suo seno; da' conferma di avvenuta regolare successione al Gran Consiglio ed in mancanza di essa elegge nel proprio seno il Gran Maestro. Propone e manda al Gran Maestro, per la definitiva approvazione, tutti i provvedimenti che garantiscono la vita dell'Ordine nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti e dei Valori Tradizionali ai quali l'Ordine si richiama; motiva e relaziona su eventuale indegnità degli appartenenti all'Ordine e rimette la relazione al Gran

Maresciallo che la inoltra all'Organo Sovrano per l'esecuzione o per un eventuale provvedimento di grazia.

Art.21 - Il Convento Generale dei Cavalieri e Dame del Tempio si compone di tutti i Cavalieri e le Dame di Giustizia e di Grazia. È convocato, d'ordine, dal Capitolo Generale o dal Gran Consiglio.

Art.22 - Il Gran Convento Magistrale è la riunione generale di tutti i componenti dell'Ordine. Ad essa partecipano anche i Novizi. Si convoca su richiesta del Gran Maestro, o del Gran Consiglio in casi di eccezionale gravità come: una dichiarazione di guerra, gravissime calamità nazionali, pericolo per la Fede di Cristo.

Art.23 - La Commissione di Controllo del Tesoro è eletta dal Gran Tesoriere ed è composta da tre cavalieri anziani, particolarmente competenti nella materia, con il compito di Revisori. A essa è devoluto il controllo dei movimenti finanziari, la verifica della contabilità e dei fondi di cassa, la firma dei bilanci e delle relazioni del Gran Tesoriere. Sorveglia, su indicazione del Gran Tesoriere, la regolarità dei versamenti delle quote e dichiara la morosità degli appartenenti all'Ordine che non hanno ottemperato ai loro impegni per oltre un anno e inoltra la relazione finale annuale al Gran Maestro.

Art. 24 - I Priori ed i Commendatori rappresentano l'Ordine nei territori delle rispettive Regioni e città. Riferiscono sui bisogni, attività, realizzazioni, etc. ... dei loro singoli territori; rispettivamente i Commendatori al Priorato regionale dal quale dipendono; i Priori direttamente al Gran Priore. Propongono i ricevimenti nell'Ordine e sono autorizzati ad ammettere direttamente Novizi. Tali ammissioni debbono essere confermate dal Nulla Osta del Gran Maestro, e in sua assenza congiuntamente delle persone del Gran Siniscalco e Gran Vicario del Rito.

### TITOLO V – Del Tesoro dell'Ordine.

Art. 25 – Il Tesoro dell'Ordine è costituito dalle quote versate dai Cavalieri, dalle Dame e dai Novizi, dalle loro sottoscrizioni in ordine a raccolta i fondi per opere di studio o di beneficenza. Quanto raccolto dovrà essere completamente elargito per gli scopi stabiliti, salvo le spese relative all'organizzazione, a tasse, a compensi, a cancelleria, a viaggi e missioni del Gran Maestro (o chi da lui delegato), promossi dall'Ordine e dai suoi Organi Direttivi centrali o periferici. Esso è ancora costituito dalle eventuali donazioni dei componenti dell'Ordine, da simpatizzanti e da privati. Le donazioni dovranno essere impiegate per gli scopi previsti dal donatore, qualora egli li espliciti.

Art.26 - In caso di rimozione o di scioglimento dell'Ordine, i fondi in attivo del Tesoro saranno devolti in opere di beneficenza.

### TITOLO VI – Del Vessillo e degli Emblemi.

Art.27 - Il Vessillo dell'Ordine è il **Beauceant** tradizionale senza alcuna variazione, cioè un Gonfalone partito di nero e di bianco alla Croce Patente Templare di Rosso, con la bordura d'oro e la scritta (o con le lettere puntate) d'oro **Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam**. Il Gonfalone, nella parte inferiore, al posto dei pendenti, porta venti fiocchi d'oro a nodo. Il Gonfalone è appeso ad un'asta trasversale sorretta, in croce, dal bastone di bandiera la cui estremità è formata da una punta di lancia uscente da un elmo d'oro posto di fronte e completamente aperto in maestà. Ai lati del Gonfalone possono pendere due nastri, l'uno a destra l'altro a sinistra, con i colori del Vessillo dello Stato in cui l'Ordine opera.

Per quanto concerne il Vessillo si fa riferimento alla tavola 9 allegata nell'archivio storico.

Art.28 - L'Emblema o Stemma dell'Ordine è la Croce Patente Templare di Rosso col motto **Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam**. Può anche essere usata la rappresentazione del Gonfalone dell'Ordine, col mantello principesco di cremisino sorretto da due putti d'oro alati, ad ali spiegate, sormontato dall'elmo d'oro posto di fronte e completamente aperto in maestà col cimiero di cinque foglie sormontato da una testa coronata di cinque punte, accollato, i tutto alle bandiere ed alle armi strappate agli infedeli.

Per quanto concerne lo Stemma araldico dell'Ordine si fa riferimento alle tavole 1 e 12 allegate nell'archivio storico.

Art.28/bis - Per quanto concerne lo Scudo dell'Ordine si fa riferimento alla tavola 1 allegata nell'archivio storico.

Art.29 - L'Emblema del Gran Maestro è formato dallo scudo con le sue Armi personali, circondato dal Collare della Gran Croce, accollato alla spada templare d'oro posta in palo dietro allo scudo, il tutto riaccollato alla Croce Templare Patente di Rosso il cui braccio superiore è sormontato dall'elmo d'oro posto di fronte e completamente aperto in maestà. Dall'elmo scende il mantello cremisino a padiglione. Il Gran Maestro può anche usare, se lo crede, l'Emblema della Regione o della Valle di sua provenienza od anche, e Lui soltanto, la sola semplice Croce Templare Patente di Rosso anche in forma abbreviata di Santo Stefano o la Croce Patriarcale di Rosso.

Per quanto concerne le armi complete del Gran Maestro si fa riferimento alla tavola 4 allegata nell'archivio storico.

Art.30 - L'Emblema del Capitolo Generale è un'Aquila Bicipite di Nero e di bianco, incoronata d'oro sulle due teste e super incoronata dello stesso. Sopra il tutto, sul cuore, la Croce Templare Patente di Rosso. Gli artigli dell'aquila stringono un nastro sul quale corre il motto **Vincere aut mori**. Tavola 5 allegata nell'archivio storico.

Art.31 - Il Convento Generale dei Cavalieri e Dame del Tempio ed il Gran Convento dei Cavalieri e Dame non hanno emblemi particolari. Ad ogni convocazione possono assumere un Emblema dettato dai motivi che la hanno determinata.

Art.32 - Il Gran Maestro ed i Gran Dignitari possono portare uno stendardo inquartato delle croci patenti e dei propri stemmi di famiglia.

In presenza del Gran Maestro può essere esposto solo lo stendardo dell'Ordine e quello del Gran Maestro.

Art.33 - I Cavalieri di Gran Croce portano lo Scudo con le loro Armi, accollato ad una spada ed una mazza da guerra d'oro poste in Croce di Sant'Andrea dietro lo scudo; le Dame di Gran Croce portano lo Scudo con le loro Armi, accollato ad una rosa ed una mazza da guerra d'oro poste in Croce di Sant'Andrea dietro lo scudo; i Commendatori portano lo Scudo con le loro Armi, accollato a due spade d'oro poste in Croce di Sant'Andrea dietro lo scudo; le Dame di Commenda portano lo Scudo con le loro Armi, accollato a due rose poste in Croce di Sant'Andrea dietro lo scudo.

Il tutto è a sua volta accollato alla Croce Templare Patente di Rosso.

Per quanto concerne le armi complete si fa riferimento alle tavole 4, 5 e 13 allegate nell'archivio storico.

Art.34 - I Cavalieri di Giustizia e di Grazia portano le loro Armi o Imprese accollate alla Croce Templare Patente di Rosso.

Per quanto concerne le armi complete dei Cavalieri di Giustizia e dei Cavalieri di Grazia si fa riferimento alla tavola 4 bis allegata nell'archivio storico.

Art.35 - Gli Scudieri ed i Novizi portano le loro imprese accollate alla Croce Templare di Rosso, mancante del braccio superiore.

Per quanto concerne le armi complete degli Scudieri e dei Novizi si fa riferimento alla tavola 4 bis allegata nell'archivio storico.

Art.35/bis - Le Dame di Giustizia e di Grazia portano lo scudo ovale con le loro Armi, o quelle dei loro mariti se coniugate, il tutto accollato alle sole braccia orizzontali della Croce Templare Patente di Rosso e ad una rosa araldica.

Per quanto concerne le armi complete delle Dame si fa riferimento alla tavola 4 bis allegata nell'archivio storico.

Art.36 - Per quanto riguarda le armi complete degli Ecclesiastici si fa riferimento alla tavola 6 allegata nell'archivio storico.

### TITOLO VII – Dei sigilli e dei timbri.

Art.37 - Sigilli e timbri sono Tradizionali e non mutabili. Il Gran Maestro, i Gran Dignitari, i Priori ed i Commendatori nonché tutti coloro che fruiscono di una delega, usano Sigilli e Timbri che rappresentano il loro Emblema, esclusione fatta per il Gran Maestro che può usare quelli indicati dall'art.29.

Il Sigillo-Timbro del Capitolo Generale è Tradizionale, anche se non più rispondente alle attuali disposizioni statutarie che, in questa fattispecie non sono operanti.

Priorati e Commanderie convalidano i loro decreti con il sigillo della Regione o della Valle portante le Armi della Regione o della Valle con la scritta "*Militia Templi - Regione di San ...*" oppure, "*Militia Templi - Val ...*". La scritta corre attorno all'Emblema.

Art.37/bis - Per quanto riguarda i sigilli del Gran Maestro, del Cavaliere di Gran Croce, del Cavaliere di Giustizia e di Grazia, dello Scudiero e Novizio si fa riferimento alle tavole 5 e 12 allegate nell'archivio storico. Per quanto riguarda il sigillo degli Ecclesiastici si fa riferimento alla tavola 6 allegata nell'archivio storico.

Art.38 - Sigilli e timbri devono essere custoditi da chi ne ha la diretta responsabilità, una perfetta riproduzione grafica, o da impronta, deve essere rimessa alla Gran Cancelleria dell'Ordine che la conserva, in modo da poterne effettuare l'esatta ricostruzione in caso di perdita o di vetustà. Ciò affinché, sigilli e timbri, siano sempre gli stessi, con i pregi ed i difetti originali, in rispetto alla Tradizione ed all'antichità dell'Ordine.

Art.38/bis - Alla scomparsa del possessore del sigillo o del timbro, sarà cura del Gran Cancelliere riportare il modello in archivio.

Art.39 - Nessun sigillo o timbro, che non abbia ottenuto il Nulla Osta da parte del Gran Consiglio, e la cui impressione non sia stata depositata alla Gran Cancelleria, può essere usato, pena la nullità di ogni documento sul quale il timbro o sigillo sia stato apposto o riprodotto, salvi tutti i provvedimenti disciplinari interni e legali che il Gran Consiglio potrà prendere nell'interesse dell'Ordine.

## TITOLO VIII - Dell'Abito e delle Decorazioni.

Art.40 - L'abito dei Cavalieri del Tempio è quello tradizionale concesso dal Sommo Pontefice Onorio II nel 1128 ad Hugone de Pagani e ai suoi Cavalieri, con il fregio di una Croce Patente Templare di Rosso, concessa nel 1147 dal Sommo Pontefice Eugenio III a Robert De Craon. Si compone di una veste bianca in forma di manto con la Croce Patente Templare di Rosso apposta all'altezza della spalla sinistra. La veste si porta sopra l'abito normale o quello di cerimonia (smoking, frak, dinner jacket). Non si porta copricapo, ad eccezione di un cappuccio in determinate circostanze. Non si portano armi, se non spade, il cui impiego di volta in volta deve essere autorizzato dal Gran Consiglio. Per speciale concessione del Gran Maestro la croce patente solo per la Spagna e per i suoi Protettorati può portare inserito lo stemma dell'Ordine Cistercense poiché l'antico Ordine Templare procede dallo stesso fondatore Bernardo di Chiaravalle e successivamente all'approvazione di un reciproco accordo. Tavola 14 allegata nell'archivio storico.

Art.40/bis - Il Gran Consiglio ha disposto che i Cavalieri di qualunque classe e grado portino sul mantello il fregio di una Croce Patente di rosso apposta all'altezza della spalla sinistra. Gli Ecclesiastici potranno portare una mozzetta con il fregio di una Croce Patente di rosso apposta all'altezza della spalla sinistra. (Tavole 2 ed 8 allegate nell'archivio storico.)

Il Gran Maestro stabilisce all'interno del Capitolo Magistrale del 9 febbraio 2013 che, all'altezza del petto sul lato destro del mantello, tutti i Cavalieri e le Dame porteranno lo scudo dell'Ordine. Tavola 14 allegata nell'archivio storico.

Art.41 - La croce apposta all'altezza della spalla sinistra manca del braccio superiore per i Novizi. (Tavola 2 allegata nell'archivio storico.)

Gli Scudieri portano il Mantello bianco o marrone senza la croce.

Art.42 - Le Dame portano il mantello con Croce Patente Templare di Rosso (Tavola 2 allegata nell'archivio storico).

Art.43 - Le decorazioni dell'Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio sono:

1. Nessuna decorazione per lo Scudiero
2. Croce di Novizio
3. Croce di Cavaliere o Dama a secondo della classe
4. Sciarpa e Croce di Commendatore o Dama di Commenda
5. Sciarpa, Placca e Croce di Commendatore o Dama con Placca
6. Sciarpa, Placca, Trofeo e Croce di Cavaliere o Dama di Gran Croce a secondo della classe
7. Sciarpa, Placca, Trofeo, Croce e Collare di Gran Maestro.

Art.44 - Tali decorazioni non sono onorificenze, ma soltanto i segni distintivi di appartenenza all'Ordine e della classe e grado di appartenenza.

Art.45 - Priori e Gran Dignitari non hanno decorazioni particolari essendo la loro qualifica ed il loro titolo soltanto rappresentativi di un incarico.

Art.46 - Le sciarpe sono di pesante tela marezzata nera (Tavola 8 allegata nell'archivio storico), salvo quelle dei responsabili delle quattro Regioni storiche che sono rosse (Tavola 8 allegata nell'archivio storico), e si portano a tracolla dalla spalla destra verso il verso il fianco sinistro.

Art.46/bis - Il Gran Maestro ed i Gran Dignitari possono portare una fascia con i propri colori araldici.

Art.47 - Il Gran Maestro cima la croce con un trofeo militare, a sua volta cimato dell'elmo templare d'oro, posto di fronte e completamente aperto in maestà. La croce è caricata nel suo cuore da un cerchio di bianco bordato d'oro in cui spicca la croce patriarcale pure d'oro. Il Sovrano Gran Maestro dispone del Bastone della Maestranza.

Art.48 - La Croce dei Cavalieri di Giustizia è cimata dal solo trofeo militare e non è caricata.

Art.49 - La Croce dei Cavalieri di Grazia non è cimata nè caricata.

Art.50 - La Croce dei Novizi è come quella dei Cavalieri di Grazia, ma mancante del braccio superiore.

(Tavola 3 allegata nell'archivio storico).

Art.51 - Il Gran Consiglio ha disposto per il Gran Maestro e per i Cavalieri di Gran Croce di Giustizia lo stesso tipo di decorazione e collare, con spade e miniatura;

Il Gran Consiglio ha disposto per i Cavalieri di Gran Croce di Grazia lo stesso tipo di decorazione e collare, con miniatura e senza spade. (Tavola 3 allegata nell'archivio storico).

Art.52 - Ogni decorazione è in funzione di un Diploma (Brevetto o Patente) rilasciato dal Gran Consiglio all'atto del ricevimento nell'Ordine o di successive disposizioni, con firma del Sovrano Gran Maestro.

Art.52/bis - E' istituita una decorazione per le Dame, formata da una Croce dell'Ordine, accollata ad una rosa araldica d'oro. (Tavola 3 allegata nell'archivio storico).

Art.53 - Diplomi di benemerenzza possono essere rilasciati a quelle persone che, pur non facendo parte dell'Ordine, hanno contribuito al suo sviluppo od alle sue opere di studio e di beneficenza.

Art.53/bis - Sono istituite per i Commandeur e le Dame di Commenda, per gli insigniti con placca, per i Cavalieri e le Dame di Gran Croce, delle decorazioni formate rispettivamente da un Trofeo d'armi e da un fiocco d'oro; da una Placca d'oro o di argento; da una unica Corona d'oro (Tavola 3 allegata nell'archivio storico).

Art.54 - Su tutti i Diplomi, a qualsiasi titolo rilasciati, deve essere specificato che le Decorazioni sono attribuite ai sensi dell'art.44 del presente Statuto. Mancando tale precisazione i Diplomi vengono considerati nulli.

## TITOLO IX - Disposizioni generali.

Art.55 - Nel caso di qualsiasi dubbio, sul preciso significato di uno o più articoli, od anche di una sola frase, del presente Statuto, l'interpretazione è rimessa al Sovrano Gran Maestro in carica che procede sulla base della consultazione del "Libro Rosso", nel qual ultimo caso la decisione è inappellabile, e in sua vacanza al Gran Consiglio.

Art.56 - Il presente Statuto potrà essere modificato, qualora se ne ravvisi la necessità, dalla Commissione a tal fine nominata e con l'approvazione conclusiva del Gran Maestro. Il progetto di modifica o le modifiche da apportarsi dovranno essere depositate alla Cancelleria del Gran Consiglio. Durante la convocazione del Gran Convento Magistrale si procederà alla lettura delle aggiunte o delle variazioni.

Art.57 - L'Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio nel 1934 ha dichiarato la sua assoluta incompatibilità con le ideologie in contrasto con la dottrina della chiesa cristiana.

Art.58 - Le croci sono della seguente foggia: Croce Templare Patente di Rosso bordata d'oro (quattro braccia uguali, raggio cm.5) caricata nel suo cuore da un cerchio di bianco (bordato d'oro e di argento) in cui spicca, nel davanti, la Croce Patriarcale di Rosso e, nel retro, la scritta "*Deus Vult*". Detta Croce, per gli Scudieri, manca, nel braccio superiore, di tutto lo smalto rosso, ossia è vuota. I Cavalieri (Miles) di Giustizia accollano la Croce a due spade in Croce di Sant'Andrea. Tutte le croci si portano al collo mediante un nastro i cui colori variano in funzione del grado.

Art.59 - E' istituita una speciale decorazione denominata Collare, posta a disposizione del Gran Maestro, per il conferimento, in caso di necessità od eventuali scambi di relazioni, a personalità di altissimo rango (Gran Maestri di Ordini Cavallereschi, Ministri, Principi con prerogative di Capi, di Nomi e d'Armi, Rappresentanti di Famiglie di antica e comprovata Nobiltà) o di Gran Dignitari di sesso maschile dell'Ordine che si sono distinti contemporaneamente per la devozione alla persona del Gran Maestro, per l'abnegazione all'Ordine e per la devozione alla Chiesa di Roma; o di Gran Dignitari di sesso femminile dell'Ordine, Rappresentanti di Famiglie di antica e comprovata Nobiltà, che si siano distinte contemporaneamente per la devozione alla persona del Gran Maestro, per l'abnegazione all'Ordine e per la devozione alla Chiesa di Roma,

Tali collari rivestono carattere puramente Onorifico e non danno luogo ad alcuna prerogativa. Essi si compongono di una Croce Templare normale agganciata ad una catena d'oro o di metallo dorato, costituita da altre 4 piccoli croci templari. Tavola 11 allegata nell'archivio storico.

La spesa è a carico del ricevente, a meno che il Gran Maestro non decida di farne dono.

Art.60 - I discendenti di quanti hanno fatto parte, indipendentemente dalla classe o qualifica, del Supernus Ordo Equester Templi, senza essersi mai dimessi o allontanati dall'Ordine o essere stati espulsi, hanno diritto, iure ereditario, ad essere ricevuti, dietro loro richiesta, nel Supernus Ordo Equester Templi. Tale diritto viene meno ove si tratti di persone notoriamente indegne, non appartenenti alla Religione Cristiana, che hanno subito condanne infamanti.

Art.61 - I Cavalieri e le Dame di qualunque Classe (Grazia e Giustizia) potranno essere preposti ai Priorati ed alle Commende. Le cerimonie di investitura potranno essere eseguite soltanto da quegli Ufficiali che abbiano ricevuto formale delega firmata dal Gran Maestro.

## TITOLO X – Composizione dell'Ordine.

Art.62 - A completamento dell'Art.19, l'Ordine nelle sue Autorità più alte in Italia o all'estero è così composto:

- a) Gran Maestro dell'Ordine, nominato per successione o elezione in un Capitolo da tenersi nella città in cui il Gran Magistero precedente ha la sua Sede. Il Gran Maestro è il Sovrano dell'Ordine e la sua carica è a vita. Ha la responsabilità nella sua totalità dell'Ordine in Italia e negli altri Paesi esteri. E' il custode delle Regole e dei Rituali dell'Ordine, dell'Archivio e dei Registri. Può disporre di un Segretario personale, di un Portaspada e di un Portainsegna.
- b) Cardinale Patrono, che viene nominato dallo Stato del Vaticano. E' il garante della cattolicità dell'Ordine nella sua totalità, e segue in base ai suoi impegni i lavori del Gran Consiglio. Delinea e progetta le linee per la cura e la formazione spirituale e religiosa dei membri dell'Ordine, coadiuvato dai Gran Cappellani.
- c) Gran Cappellano, che viene nominato dallo Stato del Vaticano. E' il garante della cattolicità dell'Ordine nello Stato di sua competenza, e segue in base ai suoi impegni i lavori del Gran

- Priorato. Cura la formazione spirituale e religiosa dei membri del Gran Priorato coadiuvato dai Cappellani.
- d) Gran Siniscalco, che è eletto dal Gran Maestro con la ratifica rituale all'interno di un Capitolo o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18 dell'Ordine. Ha la responsabilità delle leggi e dei decreti dell'Ordine, delle eventuali relazioni esterne assieme al Gran Maestro, sostituendolo con diritto di firma qualora lo stesso sia momentaneamente impossibilitato ad agire, sovrintendendo insieme ai Gran Priori Nazionali ed al Gran Vicario del Rito all'organizzazione della vita dell'Ordine.
  - e) Gran Vicario del Rito, che è eletto dal Gran Maestro con la ratifica rituale all'interno di un Capitolo o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18 dell'Ordine. Rappresenta la figura del Gran Maestro in tutte le funzioni rituali in seno all'Ordine durante i lavori capitolari, qualora lo stesso Gran Maestro non possa essere presente. Ha altresì facoltà di visita alle commende dell'Ordine.
  - f) Gran Maresciallo dell'Ordine, che è eletto dal Gran Maestro con la ratifica rituale all'interno di un Capitolo o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18. Ha la responsabilità della disciplina e dell'osservanza delle leggi e della gerarchia all'interno dell'Ordine.
  - g) Gran Visitatore Generale, che è eletto dal Gran Maestro con la ratifica rituale all'interno di un Capitolo o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18 dell'Ordine. Ha la responsabilità della visita presso i Gran Priorati dell'Ordine per poter constatare che i regolamenti siano rispettati e che i Gran Priorati stessi funzionino secondo gli intendimenti dell'Ordine. Si avvale della collaborazione dei Gran Visitatori e dei Visitatori.
  - h) Gran Precettore, che è eletto dal Gran Maestro con la ratifica rituale all'interno di un Capitolo o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18 dell'Ordine. Ha la responsabilità della formazione dei maestri dei novizi e dei quaderni di istruzione.
  - i) Gran Cancelliere, che è eletto dal Gran Maestro con la ratifica rituale all'interno di un Capitolo o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18 dell'Ordine. Cura la custodia dei documenti ed i registri e dei decreti emanati, conservati presso la sede dell'Ordine. Gestisce la biblioteca.
  - j) Gran Tesoriere dell'Ordine, che è eletto dal Gran Maestro con la ratifica rituale all'interno di un Capitolo o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18 dell'Ordine. Ha la responsabilità di tutto ciò che riguarda gli adempimenti fiscali e contabili.
  - k) Gran Cerimoniere, che è eletto dal Gran Maestro con la ratifica rituale all'interno di un Capitolo o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18 dell'Ordine. Sovrintende ai riti dell'Ordine, ed è custode, assieme al Gran Maestro dei rituali e delle antichissime regole dell'Ordine.
  - l) Gran Referendario, che è eletto dal Gran Maestro con la ratifica rituale all'interno di un Capitolo o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18 dell'Ordine. Ha la responsabilità degli studi araldici e della storia degli Ordini cavallereschi.
  - m) Gran Gonfaloniere, che è eletto dal Gran Maestro con la ratifica rituale all'interno di un Capitolo o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18 dell'Ordine. Conserva, espone e sorregge gli stendardi e i labari dell'Ordine, vigila sull'ortodossia delle insegne templari dell'Ordine. Si avvale della collaborazione del Drappiere.
  - n) Grande Elemosiniere, che è eletto dal Gran Maestro con la ratifica rituale all'interno di un Capitolo o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18 dell'Ordine. Sovrintende a tutte le opere di beneficenza e di carità dell'Ordine, anche proponendo diverse forme di assistenza, su tutto il territorio dei Gran Priorati e si avvale della collaborazione dell'Ospedaliere.
  - o) Gran Priore. E' eletto dal Gran Maestro o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18 dell'Ordine. Il Gran Priore ha la piena ed unica responsabilità

dell'organizzazione dell'Ordine nello Stato di sua competenza, in totale accordo con le direttive e le linee guida indicate dal Gran Maestro.

- p) Gran Balivo, che è eletto dal Gran Maestro con la ratifica rituale all'interno di un Capitolo o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18 dell'Ordine. Ha la responsabilità dell'organizzazione delle strutture interne in caso di calamità naturali, agendo in sinergia con le organizzazioni territoriali.
- q) Gran Commendatore o rappresentante degli Eques, che è eletto dal Gran Maestro con la ratifica rituale all'interno di un Capitolo o, in sua mancanza dal Capitolo Generale secondo le norme previste nell'Art.18 dell'Ordine. Ha la responsabilità dell'educazione dei gruppi esterni associati all'Ordine (quali la Protezione Civile o Associazioni Culturali o Accademie di Studi Tradizionali).

Art.63 - All'interno delle strutture dell'Ordine sono previste le figure dei seguenti Ufficiali:

- a) Drappiere, aiutante del Gonfaloniere, lo sostituisce quando impossibilitato ad operare.
- b) Maresciallo, responsabile delle attività militari, di protezione civile e dell'addestramento fisico dei fratelli.
- c) Ospedaliere, aiutante dell'Elemosiniere, lo sostituisce quando impossibilitato ad operare.
- d) Altre figure, all'occorrenza nominate, quali gli Aiutanti di Campo, gli Incaricati di Missione, gli Ambasciatori.

### TITOLO XI - Dei rapporti dell'Ordine con gli altri Ordini.

Art.64 - Il rapporto con altri Ordini può essere gestito soltanto dal Gran Maestro, che può delegare il Gran Siniscalco, il Gran Vicario del Rito o altri Dignitari. La partecipazione di Scudieri, Cavalieri e Dame dell'Ordine a manifestazioni di ogni genere organizzate da altri Ordini, anche se dietro invito, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Gran Maestro.

### TITOLO XII – Dei rapporti dell'Ordine con la Chiesa Cattolica.

Art.65 - I rapporti con la Santa Sede Apostolica di Roma sono tenuti in via esclusiva dal Gran Maestro dell'Ordine o da altri membri da lui autorizzati.

Art.66 - Altri rapporti con la Chiesa Cattolica, nelle persone dei suoi rappresentanti che non siano di alti gradi, devono essere preventivamente autorizzati direttamente dal Gran Maestro, per iscritto.

Art.67 - In una Regione esistono due categorie di Cappellani: il Cappellano Provinciale ed il Cappellano di Commenda.

Il Cappellano Provinciale è nominato con decreto scritto dal Gran Maestro. Le sue funzioni, oltre quelle insite nel Sacramento dell'Ordine, sono quelle previste dall'Ordine del Tempio. Ha il Grado di Cavaliere di Gran Croce per diritto e se ne può fregiare. Collabora strettamente con il Priore Regionale. I suoi atti sono trascritti e conservati nell'archivio del Priorato.

Il Cappellano di Commenda è nominato con decreto scritto dal Gran Maestro. Le sue funzioni, oltre quelle insite nel Sacramento dell'Ordine, sono quelle previste dall'Ordine del Tempio. Ha il Grado di Commandeur per diritto e se ne può fregiare. Collabora strettamente con il Commandeur. I suoi atti sono trascritti e conservati nell'archivio di Commanderia.

### TITOLO XIII – Dei rapporti dell'Ordine con le altre Chiese.

Art.68 - L'Ordine può intrattenere rapporti amichevoli con le Chiese Cristiane non Cattoliche soltanto attraverso il Gran Maestro.

Art.69 - Nessuno che non sia autorizzato per iscritto dal Gran Maestro può presentarsi a nome dell'Ordine presso i rappresentanti di altre Chiese Cristiane non Cattoliche.

Art.70- Il Gran Maestro può autorizzare l'ingresso di postulanti cristiani non cattolici o di cappellani cristiani non cattolici, negli Stati dove la Religione predominante non sia quella Cattolica Romana.

### TITOLO XIV – Organi di base.

Art.71 - Gli organi di base dell'Ordine sono strutturati secondo il seguente organigramma.

- a) Il Priorato Regionale, guidato da un Priore Regionale, nominato dal Gran Maestro, è l'insieme delle Precettorie e delle Commanderie situate nella stessa Regione geografica.
- b) Il Balivato Provinciale, guidato da un Balivo, nominato dal Gran Maestro, è l'insieme delle Commanderie che dipendono dalla stessa Diocesi.
- c) La Comanderia, guidata da un Commandeur o da una Dama di Commenda, nominati dal Gran Maestro, è l'unità base dell'Ordine del Tempio; è l'insieme di Scudieri, Novizi, Dame e Cavalieri, che si riuniscono presso la medesima sede capitolare, sotto la cura spirituale di un Cappellano.
- d) La Mansio, guidata da un Cavaliere o da una Dama, rappresenta la fase embrionale di una commenda. In genere è costituita da meno di quattro membri.

Art.72 - Il Gran Consiglio può stabilire, con ratifica del Gran Maestro, l'esenzione dalla quota di ingresso e annuale, in via provvisoria o permanente, per quei membri che abbiano presentato motivate ragioni.

### TITOLO XV – Divisione<sup>2</sup> di Classi.

Art.73 - Al Gran Maestro, unitamente al Cardinale Patrono ed al Gran Cappellano, spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe di Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Collare, che non possono essere proprie di altri che non ricoprano tali cariche.

S.A.E. il Gran Maestro e S.E.R. il Sig. Cardinale Patrono disporranno del SIGILLUM ORDINIS da apporsi in comunione nei Decreti Magistrali di ammissione, nomina e revoca di cariche interne dell'Ordine.

Il SIGILLUM ORDINIS sarà costituito, per il Gran Maestro, dall'emblema dei due Cavalieri sullo stesso cavallo con in cerchio la legenda “✠SILLUM : MAGISTRI : MIL'TIE : TEPLI” (Sigillum Magistri Militiae Templi), mentre, per il Cardinale Patrono, dalla raffigurazione della “Cupola della Roccia” con sovrapposta la Croce Patriarcale del Regno di Gerusalemme con in cerchio la legenda : “✠SILLUM : CARD'IS : P'TRONI” (Sigillum Cardinalis Patroni). Tavola 5 allegata nell'archivio storico.

Art.74 - Per il Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Collare (Gran Maestro, Cardinale Patrono e Gran Cappellano) le decorazioni saranno:

Un Collare costruito da otto croci rosse damascate a losanghe e bordate d'oro (diametro Mm 22), legate da una doppia catenella dorata circolare, con al centro un trofeo d'armi dorato descritto in prospettiva centrale (larghezza Mm 35), reggente croce rossa damascata a losanghe e bordata d'oro.

Una Placca argentata (diametro Mm 84) recante al centro scudo smaltato di bianco con croce rossa (diametro Mm 42). Da portare a sinistra sul petto.

---

<sup>2</sup> A completamento dei Titoli VI, VII e VIII sono stati aggiunti i seguenti articoli.

Un trofeo d'armi dorato descritto in prospettiva centrale (larghezza Mm 48), reggente croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 52), il tutto sorretto da una "sciarpa" in seta nera listata di bianco (larghezza Mm 65). Da portare ad armacollo, dalla spalla destra al fianco sinistro. Una miniatura riprodotte la Placca (diametro Mm 25), recante al centro scudo smaltato di bianco con croce rossa (diametro Mm 12.5), il tutto sorretto da nastro in seta nera listata di bianco (larghezza Mm 20). Da portare a sinistra sul petto.

Una rosetta nera con croce rossa bordata d'oro (diametro Mm 10). Tavole 3,8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.75 - Al Gran Siniscalco spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe di Cavaliere di Gran Croce.

S.E. il Gran Siniscalco disporrà inoltre del SIGILLUM ORDINIS, da apporsi nei Decreti dell'Ordine, o per controfirmare i Decreti Magistrali. Il Sigillum sarà caratterizzato dalla raffigurazione del Tempio di Parigi, con in cerchio la legenda: "✠SILLUM:PROC'TORIS: TE'PLI" (Sigillum Procuratoris Templi).

Tavole 3,8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.76 - Al Gran Maresciallo spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe del Cavaliere di Gran Croce.

S.E. il Gran Maresciallo disporrà inoltre del SIGILLUM ORDINIS, da apporsi nei decreti e nelle carte riguardanti la Storia dell'Ordine, o per controfirmare i Decreti Magistrali. Il Sigillum sarà caratterizzato dalla raffigurazione di un Templare a cavallo con scudo crociato e lancia in resta, con in cerchio la legenda: "✠SILLUM :MARES'CI : TE'PLI " (Sigillum Marescalci Templi).

Tavole 3,8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.77 - Al Gran Cerimoniere spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe di Cavaliere di Gran Croce.

S.E. il Gran Cerimoniere disporrà inoltre del SIGILLUM ORDINIS, da apporsi nei decreti riguardanti il cerimoniale dell'Ordine o per controfirmare i Decreti Magistrali. Il Sigillum sarà caratterizzato dalla raffigurazione dell'Agnus Dei con la croce pastorale, con in cerchio la legenda: "✠SILLUM :SUP'RIS : SACR'UM : TE'PLI "(Sigillum Superioris Sacrarum Templi).

Tavole 3, 5, 8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.78 - Ai Gran Priori spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe di Cavaliere di Gran Croce.

LL.EE. I Gran Priori Nazionali disporranno inoltre del SIGILLUM ORDINIS, da apporre sui decreti riguardanti il Priorato e la sua amministrazione, e per controfirmare i Decreti Magistrali. Il Sigillum sarà raffigurato dalla Croce Patente fiammeggiante con in cerchio la legenda: "✠SILLUM: MAGNI : PRIORIS : ..." col nome della Nazione in caso Genitivo della Lingua Latina.

Tavole 3, 8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.79 - Per i Cavalieri di Gran Croce le decorazioni saranno:

Una Placca dorata (diametro Mm 84) recante al centro scudo smaltato di bianco con croce rossa (diametro Mm 42). Da portare a sinistra sul petto.

Un trofeo d'armi dorato descritto in prospettiva centrale (larghezza Mm 48), reggente croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 52), il tutto sorretto da una "sciarpa" in seta nera listata di bianco (larghezza Mm 65). Da portare ad armacollo, dalla spalla destra al fianco sinistro.

Una miniatura riprodotte la Placca (diametro Mm 25), recante al centro scudo smaltato di bianco con croce rossa (diametro Mm 12.5), il tutto sorretto da nastro in seta nera listata di bianco (larghezza Mm 20). Da portare a sinistra sul petto.

Una rosetta nera con croce rossa bordata d'oro (diametro Mm 10).

Tavole 3, 8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.80 - Per le Dame di Gran Croce le decorazioni saranno:

Una Placca argentata ovale (assi maggiore Mm 70 x minore Mm 47), recante al centro scudo ovale smaltato di bianco con croce rossa (assi maggiore Mm 35 x minore Mm 23.5). da portare a destra sul petto.

Un trofeo d'armi dorato descritto in prospettiva centrale (larghezza Mm 50), reggente croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 54), il tutto sorretto da fiocco in seta nera listata di bianco assicurato ad una "sciarpa" in seta nera listata di bianco (larghezza Mm 45). Da portare ad armacollo dalla spalla sinistra al fianco destro.

Tavole 3, 8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.81 - Ai Priori Regionali spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe di Commendatore con Placca.

LL.EE. I Priori Regionali disporranno del SIGILLUM ORDINIS. Il Sigillum sarà raffigurato dalla Croce Patente fiammeggiante con in cerchio la legenda: "✠SILLUM: PRIORIS : ..." col nome della Regione di appartenenza, della quale sarà riportato nella legenda, in caso Genitivo della Lingua Latina, il nome.

Tavole 3, 8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.82 - Ai Balivi spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe di Commendatore con Placca.

LL.EE. I Balivi disporranno del SIGILLUM ORDINIS, da apporsi nei decreti del Baliaggio. Il Sigillum raffigurerà un castello con due torri laterali sovrastato da una croce patente fiammeggiante, con in cerchio la legenda: "✠SILLUM : BAIULI :PRO'CIÆ : ..." (Sigillum Bauli Provinciae...) con il nome della Provincia in caso Genitivo della Lingua Latina.

Tavole 3, 8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.83 - Per i Commendatori con Placca le decorazioni saranno:

Una Placca dorata (diametro Mm 84), recante al centro croce rossa damascata a losanghe bordata di bianco (diametro Mm 42). Da portare a sinistra sul petto.

Un'insegna con trofeo d'armi dorato descritto in prospettiva laterale (larghezza Mm 48), reggente croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 52), il tutto sorretto da nastro in seta nera listato di bianco (larghezza Mm 40) da assicurare a mo' di collana dietro il collo tramite due legacci posteriori. Da portare al collo.

Una miniatura riprodotte la Placca (larghezza Mm 25), recante al centro croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 12.5), il tutto sorretto da nastro in seta nera listato di bianco (larghezza Mm 12). Da portare a sinistra sul petto.

Una rosetta nera con croce rossa bordata di bianco (diametro Mm 10).

Tavole 3, 8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.84 - Per le Dame di Commenda con Placca le decorazioni saranno:

Una Placca argentata (diametro Mm 70), recante al centro scudo smaltato di bianco con croce rossa (diametro Mm 35). Da portare a destra sul petto.

Un'insegna con trofeo d'armi dorato descritto in prospettiva laterale (larghezza Mm 18), reggente croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 20), il tutto sorretto da fiocco in seta nera listato di bianco (larghezza Mm 18). Da portare a destra sul petto.

Tavole 3, 8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.85 - Ai Precettori ed ai Commendatori, unitamente ai Rev.mi Padri Cappellani delle Precettorie, spettano, per diritto di carica, le decorazioni di classe di Commendatore.

I Precettori disporranno del SIGILLUM ORDINIS, da apporsi sui decreti precettoriali o per controfirmare i decreti dei Superiori; il Sigillum raffigurerà l'emblema della Città ospitante la

Precettoria caricato della Croce Patente fiammeggiante. La legenda in cerchio sarà: “✠SILLUM : PRÆPTORIS : ...” (Sigillum Preceptoris...) indicando il nome della Città di cui sopra in caso Genitivo in Lingua Latina.

Tavole 3, 8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.86 - Per i commendatori le decorazioni saranno:

Un'insegna con trofeo d'armi dorato descritto in prospettiva laterale (larghezza Mm 48), reggente croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 52), il tutto sorretto da nastro in seta nera (larghezza Mm 40) da assicurare a mo' di collana dietro il collo tramite due legacci posteriori. Da portare al collo.

Una miniatura con trofeo d'armi dorato descritto in prospettiva laterale (larghezza Mm 15), reggente croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 18), il tutto sorretto da nastro in seta nera (larghezza Mm 12). Da portare a sinistra sul petto.

Una rosetta nera con croce rossa bordata di bianco (diametro Mm 10).

Tavole 3, 8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.87 - Per le Dame di Commenda le decorazioni saranno:

Un'insegna con trofeo d'armi dorato descritto in prospettiva laterale (larghezza Mm 18), reggente croce rossa damascata a losanghe e bordata di bianco (diametro Mm 20), il tutto sorretto da fiocco in seta nera (larghezza Mm 18). Da portare a destra sul petto.

Tavole 3, 8 e 9 allegate nell'archivio storico.

Art.88 - Nell'Ordine del Tempio ogni membro può giungere all'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce, oltre che per diritto, anche per merito. Se infatti un Confratello si distinguerà per meriti particolari resi all'Ordine, potrà essere insignito, a discrezione di S.A.E. il Gran Maestro e dei Dignitari riuniti in Capitolo, delle decorazioni di classe fino al grado di Cavaliere di Gran Croce per diritto di merito.

Si dovranno così distinguere Confratelli di rango per diritto di Carica (Fratres insignes ad Institutionem), i quali arrivano a una Classe in virtù della loro elezione d una carica di governo, e Confratelli di rango per diritto di Merito (Fratres insignes ad Honorem), i quali assurgono a queste cariche per i propri meriti. Tuttavia tale distinzione sarà puramente pratica, poiché, in realtà, tra i Confratelli non vi sarà mai differenza alcuna.

Art.89 - Per i Cavalieri impegnati in carriera militare, sarà possibile fregiarsi di apposite barrette da apporre sull'uniforme: per i Cavalieri sarà nera con una croce rossa al centro; per i Commendatori nera con due croci; per i Commendatori con Placca nera con estremità bianche e due croci rosse; per i Cavalieri di Gran Croce nera con tre croci rosse; per i Cavalieri di Gran Croce decorati di Gran Collare, e quindi per il solo Gran Maestro, nera con le estremità bianche e tre croci rosse. Tavola 10 allegata nell'archivio storico.

Art.90 - Le decorazioni al collo saranno sostenute da:

- un collarino bianco listato di nero per i Novizi;
- un collarino nero listato di bianco per i Cavalieri e le Dame;
- un collarino bianco listato di rosso per i Commandeur e le Dame di Commenda;
- un collarino rosso listato di oro per i Gran Croce.

Art.91 - Qualunque elevazione di grado nelle due classi (Grazia e Giustizia), sentito il parere del Gran Consiglio, è prerogativa esclusiva del Gran Maestro, che a meno di assunzione di particolari incarichi e responsabilità fissa l'iter delle promozioni nelle seguenti modalità.

I Cavalieri e le Dame dopo un periodo di anzianità di 10 anni nell'Ordine possono essere insigniti per particolari meriti del titolo e della decorazione di *Commandeur*/Dama di Commenda.

I *Commandeur* e le Dame di Commenda dopo un periodo di anzianità di 5 anni nel ruolo all'interno dell'Ordine possono essere insigniti per particolari meriti del titolo e della decorazione di *Commandeur/Dama di Commenda con Placca*.

I *Commandeur* e le Dame di Commenda con Placca dopo un periodo di anzianità di 5 anni nel ruolo all'interno dell'Ordine possono essere insigniti per particolari meriti del titolo e della decorazione di Cavaliere/Dama di Gran Croce.

Art.92 - Il Gran Cancelliere segnala quei fratelli che, in possesso dei requisiti citati nell'Art.91, si sono distinti durante il loro percorso all'interno dell'Ordine e possono essere insigniti con il grado superiore.

## Titolo XVI - Disciplina e Giustizia interna

Art.93 - A completamento degli Artt. 15, 15/bis e 18 si stabilisce che per quanto attiene la *giustizia ordinaria* dell'Ordine è prevista l'attivazione di un Organo Disciplinare *pro tempore*, presieduto dal Gran Maresciallo che avrà il compito di analizzare ogni singolo caso, trarre un giudizio ed inoltrarlo al Gran Maestro tramite il Gran Maresciallo, che si appoggia su tre Commissioni d'indagine e inchiesta, differenti tra loro per competenza.

- **Commissione per Scudieri e Novizi, Cavalieri e Dame**: essa viene convocata, previa richiesta scritta al Gran Maresciallo, dal Priore della Regione in cui si verifichi il caso da sottoporre a giudizio.

- **Commissione per Dame di Commenda e Commandeurs, Dame di Commenda con Placca e Commendatori con Placca**: essa viene convocata, previa richiesta scritta al Gran Maresciallo, dal Gran Priore della Nazione in cui si verifichi il caso da sottoporre a giudizio.

- **Commissione per Grandi Ufficiali**: essa viene convocata dal Gran Maresciallo stesso laddove, per casi di estrema gravità, un Grande Ufficiale (ivi compresi un Priore, Gran Priore o Membro del Gran Consiglio) vada sottoposto a giudizio.

La decisione finale su ogni singola inchiesta e la sanzione disciplinare spettano al Gran Maresciallo, che la inoltra al Gran Maestro, a cui solo spettano le prerogative del diritto di Grazia e Giustizia.

Art.94 – Per quanto attiene alla *giustizia straordinaria* dell'Ordine e qualora la gravità delle azioni fosse palese ed allo scopo di evitare ripercussioni sull'Ordine, il Gran Maestro<sup>3</sup> può tempestivamente intervenire ad ogni livello, decretando *Ipsa Facto* la pena di espulsione. Qualunque decisione finale del Gran Maestro è insindacabile.

*I seguenti Statuti sono stati approvati in data 9 febbraio 2013.*

---

<sup>3</sup> Si intende che il Gran Maestro è l'esatta dicitura, poiché il "Libro Rosso" che contiene gli Antichi Statuti e la Memoria Storica dell'Ordine, si esprime chiaramente sull'equipollenza lessicale tra Gran Maestro e Gran Magistero, pertanto per Gran Magistero non può intendersi una quantità numerica di componenti che viene invece riferita al Gran Consiglio del Gran Maestro (Art. 18 pag. 39 del "Libro Rosso").